

DELIBERAZIONE NR. 1981 DEL 04/12/2025

OGGETTO: CONVENZIONI CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER IL FINANZIAMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO TRIENNALE PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SUSTAINABLE FUTURES - XLI CICLO E DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN HEALTH AND LONGEVITY - XLI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT. ANTONIO PICCICHÈ

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che con deliberazione n. 990 del 7 luglio 2022 è stata disposta la sottoscrizione con l'Università degli studi di Bergamo dell'accordo – quadro finalizzato a proseguire la collaborazione già in atto per lo svolgimento di studi e ricerche specifiche, per la formazione, la didattica nonché lo scambio di consulenze di carattere scientifico su problemi di reciproco interesse di volta in volta esplicitate tra i due enti, prevedendo che le diverse forme di collaborazione che l'Università degli studi di Bergamo e questa ASST decideranno di sviluppare nell'ambito del suddetto accordo quadro saranno formalizzate tramite singole convenzioni, redatte secondo schemi approvati da entrambe le parti, per la cui definizione verranno individuati i rispettivi referenti;

Evidenziato che tale collaborazione con l'Ateneo bergamasco ha rappresentato uno stimolo all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e all'applicazione dei risultati dell'attività di studio alla pratica clinica, in un ambiente ospedaliero sempre stimolante grazie alla numerosità e complessità della casistica e all'integrazione clinica nonché alla tecnologia all'avanguardia e all'alta informatizzazione e come l'ASST non possa che ritenere irrinunciabile per il suo sviluppo strategico e per una sua progressiva, ulteriore qualificazione sia in ambito nazionale che internazionale, poter mantenere in essere stretti rapporti di collaborazione con il mondo accademico e scientifico;

Ricordato che:

- questa ASST con note del 17 aprile 2025, prot. n. 30051, n. 30054 e n. 30036, ha comunicato all'Università degli studi di Bergamo la propria decisione di finanziare due borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in "Artificial Intelligence for sustainable futures" - XLI ciclo e una borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in "Health and Longevity" - XLI ciclo;
- lo stesso Ateneo, successivamente a seguito dell'esito del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XLI Ciclo, pubblicato in data 16 maggio 2025, con lettere del 17 novembre 2025, prot. ASST n. 79595, 79597 e 79599 ha comunicato i vincitori delle tre borse di studio finanziate da questa ASST relative alle tematiche "Data Science per la gestione di basi di dati eterogenee e di grandi dimensioni nella Ricerca Clinica Oncologica" e "Intelligenza Artificiale e Tecnologie Semantiche per la Gestione e Valorizzazione di Dati Clinici Eterogenei in Sanità" per il corso di dottorato di ricerca in "Artificial Intelligence for sustainable futures" e alla tematica "Modelli di Intelligenza Artificiale per il Supporto Decisionale Clinico Predittivo e Prescrittivo in Oncologia (Digital Therapeutics)" per il corso di dottorato di ricerca in "Health and Longevity" e contestualmente ha inviato le altrettante proposte di convenzione da sottoscrivere per formalizzare l'impegno assunto da questa azienda e consentire la frequenza ai citati corsi di dottorato della dott.ssa Chiara Sirtoli, del dott. Leonardo Sabaini e della dott.ssa Aurora Francesca Zanenga, utilmente collocati nelle specifiche graduatorie;

Rilevato che il testo concordato è conforme alla normativa che disciplina la materia e, in particolare, a quanto previsto:

- dalla legge 3 luglio 1998 n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" che all'art. 4, comma 4, prevede che "Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei".
- dal DM 14 dicembre 2021 n. 226 avente a oggetto "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

Sottolineato che l'onere del finanziamento delle suddette borse di studio, quantificato in € 82.000,00 ciascuna è coperto dal "Fondo aziendale per la ricerca vincolata alle attività della SC Ricerca", aut. n. 90050 e dal "Fondo aziendale per la ricerca - parte vincolata alle attività di ricerca della SC Oncologia", aut. n. 99999 e, pertanto, nessun onere sarà posto a carico del bilancio aziendale, come da attestazione allegata;

Ritenuto di poter procedere – ai sensi del combinato disposto delle su menzionate disposizioni – alla stipula delle convenzioni con l'Università degli studi di Bergamo per il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato in "Artificial intelligence for sustainable futures"- (XLI ciclo) e il corso di dottorato in "Health and longevity"- (XLI Ciclo), nei testi allegati al presente provvedimento (allegato A, B e C);

Dato atto che responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Torresani, funzionario della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Bergamo le convenzioni per il finanziamento di due borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in “Artificial Intelligence for sustainable futures” - XLI ciclo e una borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in “Health and Longevity” - XLI ciclo, relative alle tematiche “Data Science per la gestione di basi di dati eterogenee e di grandi dimensioni nella Ricerca Clinica Oncologica”, “Intelligenza Artificiale e Tecnologie Semantiche per la Gestione e Valorizzazione di Dati Clinici Eterogenei in Sanità” e “Modelli di Intelligenza Artificiale per il Supporto Decisionale Clinico Predittivo e Prescrittivo in Oncologia (Digital Therapeutics)”, nei testi allegati al presente provvedimento (allegato A, B e C);
2. di precisare che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, quantificata in € 246.000,00 complessivi nei tre anni, è coperta dai fondi di ricerca, come da attestazione allegata;
3. di precisare, altresì, che il responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Torresani, funzionario della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO E L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII RELATIVA
AL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO IN "ARTIFICIAL
INTELLIGENCE FOR SUSTAINABLE FUTURES"- (XLI CICLO)**

TRA

L'Università degli studi di Bergamo, di seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Rettore prof. Sergio Cavalieri, domiciliato per la carica in Bergamo, Via Salvecchio 19,

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, di seguito denominata ASST, C.F./P.IVA 04114370168, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, rappresentata dal Direttore generale, dott. Francesco Locati, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS, 1,

di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO

- che la legge 3 luglio 1998 n. 210 e il DM del 12 dicembre 2021 n. 226 prevedono per le Università la possibilità di attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e idonee attrezzature;
- che è interesse dell'Università attivare, per il XLI Ciclo, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione il Corso di dottorato di ricerca in Artificial Intelligence for sustainable futures, della durata di 3 anni;
- che il Senato Accademico, nella seduta del 7 aprile 2025 ha deliberato di istituire per il XLI ciclo - a.a. 2025/26 il Corso di dottorato di ricerca in Artificial Intelligence for sustainable futures;
- che l'ASST è interessata a promuovere in collaborazione con l'Università attività di ricerca nei settori disciplinari oggetto del dottorato in questione, finalizzate allo svolgimento di un programma di studio su specifiche tematiche di ricerca riguardanti in particolare "Data Science per la gestione di basi di dati eterogenee e di grandi dimensioni nella ricerca clinica oncologica";

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2

La sede amministrativa del dottorato di ricerca in Artificial Intelligence for sustainable futures è l'Università degli studi di Bergamo.

L'Università si impegna ad attivare il progetto di ricerca proposto dall'ASST nell'ambito di tale corso di dottorato operante presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione.

Il Corso di dottorato ha la durata di 3 anni accademici.

Le modalità di accesso al dottorato e di assegnazione della borsa di studio vengono determinate dal bando emesso dalla sede amministrativa.

Art. 3

L'Università mette a disposizione per lo svolgimento del Corso di dottorato il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca e in particolare le strutture e i mezzi del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione.

Art. 4

L'ASST si assume gli oneri finanziari connessi con l'attivazione di una borsa di studio su base triennale nell'ambito del Corso di dottorato di ricerca e spese relative alle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, per una somma definita in misura forfettaria di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00).

L'ASST verserà il finanziamento secondo le seguenti scadenze:

- la quota a copertura del primo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro 27.334,00 entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione della borsa di studio (indicativamente 30 novembre 2025);
- la quota a copertura del secondo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro 27.333,00 entro il 31 ottobre 2026;

- la quota a copertura del terzo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro 27.333,00 entro il 31 ottobre 2027.

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217, attraverso il sistema dei pagamenti pago PA.

Art. 5

Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'ASST e con l'Università.

L'attività di formazione alla ricerca del Corso di dottorato in Artificial Intelligence for sustainable futures prevede lo svolgimento dell'attività di ricerca sia presso l'Università che presso l'ASST, finanziatore della borsa, secondo il calendario concordato tra i tutor delle due Parti.

Il percorso potrà inoltre prevedere stages e percorsi formativi presso aziende ed Enti di ricerca pubblici e privati anche all'estero.

Art. 6

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso oppure per mancanza dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per l'assegnazione della borsa o per eventuale rinuncia o abbandono del dottorato durante la frequenza del corso da parte dell'interessato, le Parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale attivazione del dottorato per il ciclo successivo.

Art. 7

Ai fini della presente convenzione, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dell'ASST o dell'Università di cui il dottorando è o ne venga a conoscenza in qualsiasi modo o forma (d'ora in avanti "Informazioni Riservate") e che potranno essere utilizzate dal dottorando durante il Corso del dottorato per conseguire il titolo di dottore di ricerca.

Rientrano nelle "Informazioni Riservate" anche tutti i risultati, documentazioni, disegni, prove, prototipi, elaborati,

progetti, dati, invenzioni e opere dell'ingegno realizzati e/o conseguiti dal dottorando nell'ambito di qualsiasi attività cui lo stesso sia chiamato a svolgere o che abbia svolto nel corso del dottorato di ricerca.

Per essere considerate riservate, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come riservate. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg e chiaramente contrassegnate come riservate.

È onere dell'Università far sottoscrivere al dottorando:

- un impegno alla segretezza e confidenzialità relativamente ad ogni "Informazione Riservata";
- un impegno, ai fini di quanto convenuto all'articolo successivo, alla cessione a favore dell'Università di tutti i risultati, invenzioni, opere dell'ingegno conseguiti dallo stesso nel corso del dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e universitaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Qualora il dottorando decida di rinunciare al dottorato, le Parti si faranno carico di far restituire dal dottorando le "Informazioni Riservate", impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse.

Salvo quanto disposto al successivo art. 8 in tema di pubblicazioni e tesi del dottorando, gli impegni di segretezza e confidenzialità di cui sopra sopravvivranno per un periodo di 10 anni dalla scadenza della presente convenzione.

L'Università rimane responsabile nei confronti dell'ASST per la diffusione o l'uso improprio delle "Informazioni Riservate", anche posti in essere da parte del dottorando, salvo il caso in cui l'Università provi che tale violazione si è verificata nonostante la stessa abbia usato la diligenza del buon padre di famiglia ovvero siano state violate, non per colpa della stessa, tutte le misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

L'Università non può escludere che vi siano al suo interno altri gruppi di ricerca che, autonomamente, stiano effettuando ricerche, per conto di terzi committenti ovvero curiosity attended, nello stesso campo di attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8

Le Parti sono d'accordo e convengono che tutti i risultati totali o parziali e/o gli eventuali diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi conseguiti dal dottorando nel Corso del dottorato sotto la supervisione del tutor dell'Università e/o del tutor dell'ASST sono di proprietà congiunta delle Parti. Restano altresì di proprietà comune delle Parti anche i risultati riconducibili e/o conseguiti dal tutor dell'Università e/o dal tutor dell'ASST in relazione

alla supervisione/direzione dell'attività di ricerca del dottorando.

Resta inteso che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto.

In relazione a detti risultati le Parti convengono la disciplina di cui ai commi successivi.

Nel caso si conseguano risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo/creativo.

L'eventuale brevettagione o registrazione dei risultati ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno relativi ai risultati, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso, la valorizzazione e/o lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette (opere dell'ingegno e/o proprietà industriali), compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Per sua missione, l'Università è interessata alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al loro trasferimento all'ASST. Per questo, riscontrato l'eventuale interesse dell'ASST, si proporrà di procedere alla brevettagione congiunta dei risultati, concedendo all'ASST un'opzione di acquisto della quota di titolarità dell'Università, per un corrispettivo che terrà conto del prezzo di mercato della domanda di brevetto, da esercitarsi dopo il 12° ed entro il 18° mese dal deposito della domanda prioritaria.

È inteso, altresì, che eventuali obblighi di compenso a favore del dottorando per lo sfruttamento industriale e/o commerciale delle invenzioni e/o opere dell'ingegno relative ai risultati conseguiti dallo stesso restano a carico dell'Università, in conformità ai Regolamenti universitari.

L'ASST è consapevole di quanto dispone l'art. 21 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca dell'Università e, in particolare:

- ❖ dell'obbligo a carico del dottorando di elaborare una tesi di ricerca alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
- ❖ dell'obbligo di auto-archiviazione della tesi nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto (c.d. AISBERG);

- ❖ dell'obbligo di deposito della tesi nella Banca dati Ministeriale (come stabilito dall'art. 14 Decreto MIUR 14.12.2021, n. 226);
- ❖ dell'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze (come ribadito dall'art. 14 del DM n. 226/2021).

Le Parti concorderanno le azioni necessarie per salvaguardare, al contempo, il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca e la proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti dal dottorando.

Allo stesso modo, eventuali pubblicazioni relative ai risultati conseguiti/partecipati dal dottorando dovranno salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi.

Resta inteso che nel caso le suddette pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, contenessero informazioni proprietarie riservate delle Parti, il dottorando dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'uso delle stesse alla Parte proprietaria.

Art. 9

Le Parti si danno reciproca assicurazione che nella conduzione dei rapporti relativi alla presente convenzione si atterranno alle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento”, pubblicato nel sito internet dell'ASST <https://www.asst-pg23.it/> e nel “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo”, pubblicato nel sito internet www.unibg.it.

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo, è considerato grave inadempimento a ogni fine di legge e di contratto.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro competente sarà quello di Bergamo.

Art. 10

Le parti riconoscono di agire per le finalità della presente convenzione in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente accordo e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente

convenzione nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – d.lgs n. 196/2003, come aggiornato dal d.lgs n. 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Art. 11

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli studenti autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse.

Art. 12

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla scadenza del relativo Corso del XLI Ciclo del Dottorato di Ricerca in Artificial Intelligence for sustainable futures.

Art. 13

La presente convenzione è redatta in un unico originale firmato digitalmente dalle Parti e sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Le spese di bollo rimarranno a carico dell'Università.

Art. 14

Le Parti garantiscono che gli ambienti nei quali il dottorando svolgerà le proprie attività di ricerca sono conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008).

Il dottorando è invitato a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Università (reperibile alla pagina www.unibg.it) e del Documento di Valutazione dei Rischi (reperibile presso la sede legale dell'ASST) nel quale vengono indicate, a seconda delle tipologie di attività, le misure idonee per ridurre o eliminare i rischi connessi alle lavorazioni e attività assegnate.

Art. 15

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Università degli studi di Bergamo

Il Rettore

prof. Sergio Cavalieri

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO E L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII RELATIVA
AL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO IN "ARTIFICIAL
INTELLIGENCE FOR SUSTAINABLE FUTURES"- (XLI CICLO)

TRA

L'Università degli studi di Bergamo, di seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Cavalieri, domiciliato per la carica in Bergamo, Via Salvecchio 19,

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, di seguito denominata ASST, C.F./P.IVA 04114370168, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, rappresentata dal Direttore generale, dott. Francesco Locati, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS, 1,

di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO

- che la Legge 3/07/1998 n. 210 e il DM del 12 dicembre 2021 n. 226 prevedono per le Università la possibilità di attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed idonee attrezzature;
- che è interesse dell'Università attivare, per il XLI Ciclo, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione il Corso di dottorato di ricerca in Artificial Intelligence for sustainable futures, della durata di 3 anni;
- che il Senato Accademico, nella seduta del 7 aprile 2025 ha deliberato di istituire per il XLI ciclo - a.a. 2025/26 il Corso di dottorato di ricerca in Artificial Intelligence for sustainable futures;
- che l'ASST è interessata a promuovere in collaborazione con l'Università attività di ricerca nei settori disciplinari oggetto del dottorato in questione, finalizzate allo svolgimento di un programma di studio su specifiche tematiche di ricerca riguardanti in particolare "Intelligenza Artificiale e Tecnologie Semantiche per la Gestione e Valorizzazione di Dati Clinici Eterogenei in Sanità";

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2

La sede amministrativa del dottorato di ricerca in Artificial Intelligence for sustainable futures è l'Università degli studi di Bergamo.

L'Università si impegna ad attivare il progetto di ricerca proposto dall'ASST nell'ambito di tale corso di dottorato operante presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione.

Il Corso di dottorato ha la durata di 3 anni accademici.

Le modalità di accesso al dottorato e di assegnazione della borsa di studio vengono determinate dal bando emesso dalla sede amministrativa.

Art. 3

L'Università mette a disposizione per lo svolgimento del Corso di dottorato il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca ed in particolare le strutture ed i mezzi del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione.

Art. 4

L'ASST si assume gli oneri finanziari connessi con l'attivazione di una borsa di studio su base triennale nell'ambito del Corso di dottorato di ricerca e spese relative alle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, per una somma definita in misura forfettaria di Euro 82.000,00 (ottantaduemila/00).

L'ASST verserà il finanziamento secondo le seguenti scadenze:

- la quota a copertura del primo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro 27.334,00 entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione della borsa di studio (indicativamente 30 novembre 2025);
- la quota a copertura del secondo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro 27.333,00 entro il 31 ottobre 2026;

- la quota a copertura del terzo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro 27.333,00 entro il 31 ottobre 2027.

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017, attraverso il sistema dei pagamenti pago PA.

Art. 5

Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'ASST e con l'Università.

L'attività di formazione alla ricerca del Corso di dottorato in Artificial Intelligence for sustainable futures prevede lo svolgimento dell'attività di ricerca sia presso l'Università che presso l'ASST, secondo il calendario concordato tra i tutor delle due Parti.

Il percorso potrà inoltre prevedere stages e percorsi formativi presso aziende ed Enti di ricerca pubblici e privati anche all'estero.

Art. 6

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso oppure per mancanza dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per l'assegnazione della borsa o per eventuale rinuncia o abbandono del dottorato durante la frequenza del corso da parte dell'interessato, le Parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale attivazione del dottorato per il ciclo successivo.

Art. 7

Ai fini della presente convenzione, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dell'ASST o dell'Università di cui il dottorando è o ne venga a conoscenza in qualsiasi modo o forma (d'ora in avanti "Informazioni Riservate") e che potranno essere utilizzate dal dottorando durante il Corso del dottorato per conseguire il titolo di dottore di ricerca.

Rientrano nelle "Informazioni Riservate" anche tutti i risultati, documentazioni, disegni, prove, prototipi, elaborati,

progetti, dati, invenzioni e opere dell'ingegno realizzati e/o conseguiti dal dottorando nell'ambito di qualsiasi attività cui lo stesso sia chiamato a svolgere o che abbia svolto nel corso del dottorato di ricerca.

Per essere considerate riservate, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come riservate. Se le Informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg e chiaramente contrassegnate come riservate.

È onere dell'Università far sottoscrivere al dottorando:

- un impegno alla segretezza e confidenzialità relativamente ad ogni "Informazione Riservata";
- un impegno, ai fini di quanto convenuto all'articolo successivo, alla cessione a favore dell'Università di tutti i risultati, invenzioni, opere dell'ingegno conseguiti dallo stesso nel Corso del dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e universitaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Qualora il dottorando decida di rinunciare al dottorato, le Parti si faranno carico di far restituire dal dottorando le "Informazioni Riservate", impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse.

Salvo quanto disposto al successivo art. 8 in tema di pubblicazioni e tesi del dottorando, gli impegni di segretezza e confidenzialità di cui sopra sopravvivranno per un periodo di 10 anni dalla scadenza della presente convenzione.

L'Università rimane responsabile nei confronti dell'ASST per la diffusione o l'uso improprio delle "Informazioni Riservate", anche posti in essere da parte del dottorando, salvo il caso in cui l'Università provi che tale violazione si è verificata nonostante la stessa abbia usato la diligenza del buon padre di famiglia ovvero siano state violate, non per colpa della stessa, tutte le misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

L'Università non può escludere che vi siano al suo interno altri gruppi di ricerca che, autonomamente, stiano effettuando ricerche, per conto di terzi committenti ovvero curiosity attended, nello stesso campo di attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8

Le Parti sono d'accordo e convengono che tutti i risultati totali o parziali e/o gli eventuali diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi conseguiti dal dottorando nel Corso del dottorato sotto la supervisione del tutor dell'Università e/o del tutor dell'ASST sono di proprietà congiunta delle Parti. Restano altresì di proprietà comune delle Parti anche i risultati riconducibili e/o conseguiti dal tutor dell'Università e/o dal tutor dell'ASST in relazione

alla supervisione/direzione dell'attività di ricerca del dottorando.

Resta inteso che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto.

In relazione a detti risultati le Parti convengono la disciplina di cui ai commi successivi.

Nel caso si conseguano risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo/creativo.

L'eventuale brevettagione o registrazione dei risultati ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno relativi ai risultati, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso, la valorizzazione e/o lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette (opere dell'ingegno e/o proprietà industriali), compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Per sua missione, l'Università è interessata alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al loro trasferimento all'ASST. Per questo, riscontrato l'eventuale interesse dell'ASST, si proporrà di procedere alla brevettagione congiunta dei risultati, concedendo all'ASST un'opzione di acquisto della quota di titolarità dell'Università, per un corrispettivo che terrà conto del prezzo di mercato della domanda di brevetto, da esercitarsi dopo il 12° ed entro il 18° mese dal deposito della domanda prioritaria.

È inteso, altresì, che eventuali obblighi di compenso a favore del dottorando per lo sfruttamento industriale e/o commerciale delle invenzioni e/o opere dell'ingegno relative ai risultati conseguiti dallo stesso restano a carico dell'Università, in conformità ai Regolamenti universitari.

L'ASST è consapevole di quanto dispone l'art. 21 del Regolamento di Ateneo im materia di dottorato di ricerca dell'Università e, in particolare:

- ❖ dell'obbligo a carico del dottorando di elaborare una tesi di ricerca alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
- ❖ dell'obbligo di auto-archiviazione della tesi nell'archivio istituzionale d'ateneo ad accesso aperto (c.d. AISBERG);

- ❖ dell'obbligo di deposito della tesi nella Banca dati Ministeriale (come stabilito dall'art. 14 Decreto MIUR 14.12.2021, n. 226);
- ❖ dell'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze (come ribadito dall'art. 14 del DM 226/2021).

Le Parti concorderanno le azioni necessarie per salvaguardare, al contempo, il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca e la proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti dal dottorando.

Allo stesso modo, eventuali pubblicazioni relative ai risultati conseguiti/partecipati dal dottorando dovranno salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi.

Resta inteso che nel caso le suddette pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, contenessero informazioni proprietarie riservate delle Parti, il dottorando dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'uso delle stesse alla Parte proprietaria.

Art. 9

Le Parti si danno reciproca assicurazione che nella conduzione dei rapporti relativi alla presente convenzione si atterranno alle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento”, pubblicato nel sito internet dell'ASST <https://www.asst-pg23.it/> e nel “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo”, pubblicato nel sito internet www.unibg.it.

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo, è considerato grave inadempimento a ogni fine di legge e di contratto.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro competente sarà quello di Bergamo.

Art. 10

Le parti riconoscono di agire per le finalità della presente convenzione in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente accordo e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente

convenzione nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – d.lgs. n. 196/2003, come aggiornato dal d.lgs n. 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Art. 11

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli studenti autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università di Bergamo con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse.

Art. 12

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla scadenza del relativo Corso del XLI Ciclo del Dottorato di ricerca in Artificial Intelligence for sustainable futures.

Art. 13

La presente convenzione è redatta in un unico originale firmato digitalmente dalle Parti e sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Le spese di bollo rimarranno a carico dell'Università.

Art. 14

Le Parti garantiscono che gli ambienti nei quali il dottorando svolgerà le proprie attività di ricerca sono conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il dottorando è invitato a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Università degli studi di Bergamo (reperibile alla pagina www.unibg.it) e del Documento di Valutazione dei Rischi (reperibile presso la sede legale dell'ASST) nel quale vengono indicate, a seconda delle tipologie di attività, le misure idonee per ridurre o eliminare i rischi connessi alle lavorazioni ed attività assegnate.

Art. 15

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Università degli studi di Bergamo

Il Rettore

Prof. Sergio Cavalieri

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO E L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII RELATIVA
AL FINANZIAMENTO DI BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO IN "HEALTH AND LONGEVITY"-
(XLI CICLO)

TRA

L'Università degli studi di Bergamo, di seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Cavalieri, domiciliato per la carica in Bergamo, Via Salvecchio 19,

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, di seguito denominata ASST, C.F./P.IVA 04114370168, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, rappresentata dal Direttore generale, dott. Francesco Locati, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS, 1,

di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO

- che la legge 3 luglio 1998 n. 210 e il DM del 12 dicembre 2021 n. 226 prevedono per le Università la possibilità di attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e idonee attrezzature;
- che è interesse dell'Università attivare, per il XLI Ciclo, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione il Corso di dottorato di ricerca in Health and longevity, della durata di 3 anni;
- che il Senato Accademico, nella seduta del 7 aprile 2025 ha deliberato di istituire per il XLI ciclo - a.a. 2025/26 il Corso di dottorato di ricerca in Health and longevity;
- che l'ASST è interessato a promuovere in collaborazione con l'Università attività di ricerca nei settori disciplinari oggetto del dottorato in questione, finalizzate allo svolgimento di un programma di studio su specifiche tematiche di ricerca riguardanti in particolare "Modelli di Intelligenza Artificiale per il Supporto Decisionale Clinico Predittivo e Prescrittivo in Oncologia (Digital Therapeutics)";

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2

La sede amministrativa del dottorato di ricerca in Health and longevity è l'Università degli studi di Bergamo.

L'Università si impegna ad attivare il progetto di ricerca proposto dall'ASST nell'ambito di tale corso di dottorato operante presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione.

Il Corso di dottorato ha la durata di 3 anni accademici.

Le modalità di accesso al dottorato e di assegnazione della borsa di studio vengono determinate dal bando emesso dalla sede amministrativa.

Art. 3

L'Università mette a disposizione per lo svolgimento del corso di dottorato il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca e in particolare le strutture e i mezzi del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione.

Art. 4

L'ASST si assume gli oneri finanziari connessi con l'attivazione di una borsa di studio su base triennale nell'ambito del Corso di dottorato di ricerca e spese relative alle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, per una somma definita in misura forfettaria di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00).

Il finanziatore verserà il finanziamento secondo le seguenti scadenze:

- la quota a copertura del primo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro 27.334,00 entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione della borsa di studio (indicativamente 30 novembre 2025);
- la quota a copertura del secondo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro 27.333,00 entro il 31 ottobre 2026;

- la quota a copertura del terzo anno di iscrizione per un importo forfetario di euro 27.333,00 entro il 31 ottobre 2027.

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217, attraverso il sistema dei pagamenti pago PA.

Art. 5

Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'ASST e con l'Università. L'attività di formazione alla ricerca del Corso di dottorato in Health and longevity prevede lo svolgimento dell'attività di ricerca sia presso l'Università che presso l'ASST finanziatore della borsa, secondo il calendario concordato tra i tutor delle due Parti.

Il percorso potrà inoltre prevedere stages e percorsi formativi presso aziende ed Enti di ricerca pubblici e privati anche all'estero.

Art. 6

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso oppure per mancanza dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per l'assegnazione della borsa o per eventuale rinuncia o abbandono del dottorato durante la frequenza del corso da parte dell'interessato, le Parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale attivazione del dottorato per il ciclo successivo.

Art. 7

Ai fini della presente convenzione, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dell'ASST o dell'Università di cui il dottorando è o ne venga a conoscenza in qualsiasi modo o forma (d'ora in avanti "Informazioni Riservate") e che potranno essere utilizzate dal dottorando durante il Corso del dottorato per conseguire il titolo di dottore di ricerca.

Rientrano nelle “Informazioni Riservate” anche tutti i risultati, documentazioni, disegni, prove, prototipi, elaborati, progetti, dati, invenzioni e opere dell’ingegno realizzati e/o conseguiti dal dottorando nell’ambito di qualsiasi attività cui lo stesso sia chiamato a svolgere o che abbia svolto nel Corso del dottorato di ricerca.

Per essere considerate riservate, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come riservate. Se le Informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg e chiaramente contrassegnate come riservate.

È onore dell’Università far sottoscrivere al dottorando:

- un impegno alla segretezza e confidenzialità relativamente ad ogni “Informazione Riservata”;
- un impegno, ai fini di quanto convenuto all’articolo successivo, alla cessione a favore dell’Università di tutti i risultati, invenzioni, opere dell’ingegno conseguiti dallo stesso nel Corso del dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e universitaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Qualora il dottorando decida di rinunciare al dottorato, le Parti si faranno carico di far restituire dal dottorando le “Informazioni Riservate”, impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse.

Salvo quanto disposto al successivo art. 8 in tema di pubblicazioni e tesi del dottorando, gli impegni di segretezza e confidenzialità di cui sopra sopravvivranno per un periodo di 10 anni dalla scadenza della presente convenzione.

L’Università rimane responsabile nei confronti dell’ASST per la diffusione o l’uso improprio delle “Informazioni Riservate”, anche posti in essere da parte del dottorando, salvo il caso in cui l’Università provi che tale violazione si è verificata nonostante la stessa abbia usato la diligenza del buon padre di famiglia ovvero siano state violate, non per colpa della stessa, tutte le misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

L’Università non può escludere che vi siano al suo interno altri gruppi di ricerca che, autonomamente, stiano effettuando ricerche, per conto di terzi committenti ovvero curiosity attended, nello stesso campo di attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8

Le Parti sono d’accordo e convengono che tutti i risultati totali o parziali e/o gli eventuali diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi conseguiti dal dottorando nel Corso del dottorato sotto la supervisione del tutor dell’Università e/o del tutor dell’ASST sono di proprietà congiunta delle Parti. Restano altresì di proprietà comune

delle Parti anche i risultati riconducibili e/o conseguiti dal Tutor dell'Università e/o dal tutor dell'ASST in relazione alla supervisione/direzione dell'attività di ricerca del dottorando.

Resta inteso che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto.

In relazione a detti risultati le Parti convengono la disciplina di cui ai commi successivi.

Nel caso si conseguano risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo/creativo.

L'eventuale brevettagione o registrazione dei risultati ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno relativi ai risultati, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso, la valorizzazione e/o lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette (opere dell'ingegno e/o proprietà industriali), compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Per sua missione, l'Università è interessata alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al loro trasferimento all'ASST. Per questo, riscontrato l'eventuale interesse dell'ASST, si proporrà di procedere alla brevettagione congiunta dei risultati, concedendo all'ASST un'opzione di acquisto della quota di titolarità dell'Università, per un corrispettivo che terrà conto del prezzo di mercato della domanda di brevetto, da esercitarsi dopo il 12° ed entro il 18° mese dal deposito della domanda prioritaria.

È inteso, altresì, che eventuali obblighi di compenso a favore del dottorando per lo sfruttamento industriale e/o commerciale delle invenzioni e/o opere dell'ingegno relative ai risultati conseguiti dallo stesso restano a carico dell'Università, in conformità ai Regolamenti universitari.

L'ASST è consapevole di quanto dispone l'art. 21 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca dell'Università e, in particolare:

- ❖ dell'obbligo a carico del dottorando di elaborare una tesi di ricerca alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
- ❖ dell'obbligo di auto-archiviazione della tesi nell'archivio istituzionale d'ateneo ad accesso aperto (c.d.

AISBERG);

- ❖ dell'obbligo di deposito della tesi nella Banca dati Ministeriale (come stabilito dall'art. 14 Decreto MIUR 14.12.2021, n. 226);
- ❖ dell'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze (come ribadito dall'art. 14 del DM 226/2021).

Le Parti concorderanno le azioni necessarie per salvaguardare, al contempo, il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e la proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti dal dottorando.

Allo stesso modo, eventuali pubblicazioni relative ai risultati conseguiti/partecipati dal dottorando dovranno salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi.

Resta inteso che nel caso le suddette pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, contenessero informazioni proprietarie riservate delle Parti, il dottorando dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'uso delle stesse alla Parte proprietaria.

Art. 9

Le Parti si danno reciproca assicurazione che nella conduzione dei rapporti relativi alla presente convenzione si atterranno alle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento”, pubblicato nel sito internet dell'ASST <https://www.asst-pg23.it/> e nel “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo”, pubblicato nel sito internet www.unibg.it.

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo, è considerato grave inadempimento a ogni fine di legge e di contratto.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro competente sarà quello di Bergamo.

Art. 10

Le parti riconoscono di agire per le finalità della presente convenzione in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente accordo e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – d.lgs n. 196/2003, come aggiornato dal d.lgs n. 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Art. 11

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli studenti autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse.

Art. 12

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla scadenza del relativo Corso del XLI Ciclo del Dottorato di Ricerca in Health and longevity.

Art. 13

La presente convenzione è redatta in un unico originale firmato digitalmente dalle Parti e sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Le spese di bollo rimarranno a carico dell'Università.

Art. 14

Le Parti garantiscono che gli ambienti nei quali il dottorando svolgerà le proprie attività di ricerca sono conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il dottorando è invitato a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Università degli studi di Bergamo (reperibile alla pagina www.unibg.it) e del Documento di Valutazione dei Rischi (reperibile presso la sede legale dell'Ente) nel quale vengono indicate, a seconda delle tipologie di attività, le misure idonee per ridurre o eliminare i rischi connessi alle lavorazioni ed attività assegnate.

Art. 15

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Università degli studi di Bergamo

Il Rettore

Prof. Sergio Cavalieri

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2053/2025)

Oggetto: CONVENZIONI CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER IL FINANZIAMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO TRIENNALE PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SUSTAINABLE FUTURES - XLI CICLO E DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN HEALTH AND LONGEVITY - XLI.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 02/12/2025

Il funzionario

Dr. Torresani Alessandro

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati
- ✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
90050/25	1	X		€ 27.334,00
99999/25	1	X		€ 54.668,00
90050/26				€ 27.334,00
99999/26				€ 54.668,00
90050/27				€ 27.334,00
99999/27				€ 54.668,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
- personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
- consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
- servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
- cespiti (*indicare centro di costo*)
- altro (*indicare centro di costo*)
- vedi allegato

Centro di costo 1: AG 951 Importo 1: € 246.000,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 04/12/2025

Il funzionario

Dr. Torresani Alessandro

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
202320042	Fondo quote inutilizzate sperimentazioni	90050/25	1	€ 27.334,00
202320042	Fondo quote inutilizzate sperimentazioni	99999/25	1	€ 54.668,00
202320042	Fondo quote inutilizzate sperimentazioni	90050/26	1	€ 27.334,00
202320042	Fondo quote inutilizzate sperimentazioni	99999/26	1	€ 54.668,00
202320042	Fondo quote inutilizzate sperimentazioni	90050/27	1	€ 27.334,00
202320042	Fondo quote inutilizzate sperimentazioni	99999/27	1	€ 54.668,00

Bergamo, 04/12/2025

Il Direttore

Dr./Dr.ssa. Coccoi Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2053/2025
ad oggetto:

CONVENZIONI CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER IL FINANZIAMENTO DI
N. 2 BORSE DI STUDIO TRIENNALE PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SUSTAINABLE FUTURES - XLI CICLO E DI N. 1 BORSA DI
STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN HEALTH AND LONGEVITY - XLI.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
-----------------------------------	-----------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:	Piccichè Antonio
--	------------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
-----------------------------------	----------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo**

per 15 giorni
